

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (*codice privacy*) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli artt. da 1053 a 1075, concernenti l’identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall’Amministrazione della Difesa;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito denominato Regolamento;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa del 29 febbraio 2024, relativo alla nomina del Responsabile della protezione dei dati personali per il Ministero della Difesa, con esclusione dell’Arma dei Carabinieri;
- VISTO** il decreto ministeriale 20 marzo 2025 –registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025, al n. 1347 – recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** l’Ordine di Servizio n. M_D AB05933 ODS2025 0000016 del 22 aprile 2025, con il quale sono state adottate, nell’ambito della Direzione Generale per il Personale Militare, le Misure tecniche e Organizzative con Valutazione d’Impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati e sono stati istituiti il Registro delle attività di trattamento e il Registro dei Data Breach;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale nr. M_D AB05933 DE12025 0000968 del 2 ottobre 2025, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta di 70 Marescialli di 3^a cl. da immettere nel Ruolo dei Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente per la Categoria Supporto, Specialità Sanità/Informatica e Cibernetica/Servizi Tecnici – Anno 2025;
- RAVVISATA** l’opportunità -ai fini dello snellimento organizzativo e procedurale- di attribuire al Comandante del Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, la competenza a curare talune delle attività connesse alla gestione del concorso di cui sopra;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Art. 1

Al Comandante del Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia, ferma restando la cura delle incombenze espressamente indicate nel Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0000968 del 2 ottobre 2025 citato nelle premesse, è attribuita la competenza all'espletamento delle seguenti attività connesse alla gestione del concorso indetto con il predetto Decreto Dirigenziale:

- a) ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione, ivi comprese le richieste di regolarizzazione di quelle incomplete o affette da vizi sanabili;
- b) formazione e gestione della banca dati dei candidati e relativo trattamento dei dati in essa contenuti;
- c) accertamento dei requisiti dei concorrenti, di cui all'art. 2 del bando;
- d) determinazioni di esclusione dal concorso;
- e) convocazione dei componenti delle Commissioni nominate per l'espletamento delle prove concorsuali;
- f) convocazione ed eventuale riconvocazione di concorrenti alle prove concorsuali nei casi previsti dal bando;
- g) inserimento degli esiti di ciascuna fase concorsuale nel back office del portale dei concorsi on-line della Difesa;
- h) trasmissione alla Direzione Generale per il Personale Militare dei dati concernenti gli esiti di ciascuna fase concorsuale;
- i) ricezione e controllo dei verbali delle commissioni intervenute nelle procedure concorsuali;
- j) predisposizione dei calendari di presentazione alle prove concorsuali;
- k) controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione;
- l) evasione di istanze di accesso agli atti fino alla data di trasmissione degli atti stessi alla Direzione Generale per il Personale Militare ovvero agli Enti designati quali detentori della documentazione concorsuale;
- m) adempimenti relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza a favore dei componenti delle commissioni esaminatrici e del personale addetto alla vigilanza;
- n) convocazione dei vincitori di concorso e ove alcuni dei posti messi a concorso risultino non coperti per rinuncia o decadenza, sarà facoltà della Direzione Generale per il Personale Militare autorizzare altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria, entro 1/12 della durata del corso stesso ai sensi dell'art. 643, comma 4, del D.lgs. 66/2010.
- o) aggiornamento e pubblicazione degli esiti delle prove e degli accertamenti concorsuali, nonché dell'esito finale e della relativa posizione in graduatoria dei candidati, vincitori e idonei nell'area privata del portale on line dei concorsi del Ministero della Difesa, di ciascun candidato e degli avvisi da pubblicare nel "portale dei concorsi on-line";
- p) limitatamente al personale vincitore di concorso, richiesta alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti della conferma di quanto dichiarato dai concorrenti nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai medesimi vincitori.

Art. 2

Al fine di assicurare la liceità del trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività delegate di cui al precedente articolo 1, al Comandante del Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia sono attribuiti, in qualità di Designato –ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, comma 1, del Codice *privacy* citato nelle premesse– i seguenti compiti e funzioni:

- a) rispettare e far rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali;
- b) rispettare e far rispettare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice *privacy*) e successive modifiche e integrazioni;

- c) rispettare e far rispettare le prescrizioni contenute nel vigente Registro delle attività di trattamento, quale parte integrante del presente decreto (**Allegato “A”**);
- d) rispettare e far rispettare le Misure Tecniche e organizzative, adeguate per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio, ai sensi dell’art. 32 e 35 del Regolamento, approvate nell’ambito della Direzione Generale per il Personale Militare con Ordine di Servizio M_D AB05933 ODS2025 0000016 del 22 aprile 2025 e costituente parte integrante del presente decreto (**Allegato “B”**);
- e) comunicare al Referente della Direzione Generale per il Personale Militare, con immediatezza e anche per via informale, l’avvenuta violazione dei dati personali “*data breach*” di cui, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i seguenti elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; tipologia del dato personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si riferiscono i dati violati, secondo le modalità stabilite nell’apposito format che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante (**Allegato “C”**);
- f) accertare che i dati personali siano trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali con particolare riferimento all’espletamento delle attività connesse alla gestione del concorso citato nelle premesse e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. da 1053 a 1075 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”;
- g) assicurarsi che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto nel Registro delle Attività sopracitato;
- h) proporre al Direttore Generale l’adozione dei provvedimenti connessi con l’esercizio dei diritti di accesso, di informazione, nonché quelli di rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione e opposizione, riguardanti il trattamento dei dati personali, di cui al Capo III del Regolamento;
- i) informare il Referente della Direzione Generale per il Personale Militare in merito agli aspetti connessi con le prescrizioni del Regolamento che siano stati segnalati dagli interessati, ovvero riguardo a quelli ritenuti utili/opportuni, al fine del corretto espletamento delle attività di competenza;
- j) rispettare e far rispettare i provvedimenti resi dall’Autorità garante della *privacy*, in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento di dati, con specifico riferimento a quelli particolari di cui all’art. 9 del Regolamento, attese le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
- k) rendere edotto il personale dipendente, in merito alla inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 3

1. Ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, comma 2, del Codice *privacy* citato nelle premesse, nell’ambito del Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia sono autorizzati al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti impiegati nello svolgimento delle attività di gestione del concorso, di cui al precedente articolo 1.
2. I dipendenti autorizzati ai sensi del presente articolo, nello svolgimento dei doveri d’ufficio e al fine di assicurare la liceità di trattamento dei dati personali, sono tenuti a:
 - a) rispettare le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di trattamento, quale parte integrante del presente decreto (*Cit. Allegato “A”*);
 - b) rispettare le Misure Tecniche e Organizzative, adeguate per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio e la Valutazione d’Impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati, ai sensi degli articoli 32 e 35 del Regolamento, approvate nell’ambito della Direzione Generale per il Personale Militare con Ordine di Servizio M_D AB05933 ODS2025 0000016 22-04-2025 e costituente parte integrante del presente decreto (*Cit. Allegato “B”*);

- c) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali con particolare riferimento all'espletamento delle attività connesse alla gestione dei concorsi citati nelle premesse e nell'ambito delle prescrizioni di cui agli artt. da 1053 a 1075 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- d) rispettare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione della Difesa, approvato in data 23 marzo 2018;
- e) raccogliere i dati personali per le finalità istituzionali determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattarli in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- f) trattare i dati personali in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario, rispetto alle finalità istituzionali perseguite;
- g) verificare l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli, provvedendo alla loro cancellazione ovvero alla tempestiva rettifica di quelli inesatti, rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- h) conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto nel Registro delle Attività di trattamento;
- i) rendere non intelligibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, che non siano indispensabili per le specifiche finalità di trattamento relative alla gestione delle fasi concorsuali;
- j) comunicare al Dirigente Designato di cui al precedente articolo 2, con immediatezza e anche per via informale, l'avvenuta violazione dei dati personali "*data breach*" di cui, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i seguenti elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; tipologia del dato personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si riferiscono i dati violati, secondo le modalità stabilite nell'apposito format che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante (*Cit. Allegato "C"*).

Art. 4

1. I dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute devono essere trattati nel rigoroso rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il personale Designato e/o Autorizzato ai sensi del presente decreto, nello svolgimento delle attività di gestione del concorso di cui al precedente articolo 1, tratta i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute, esclusivamente previa accertata verifica del rigoroso rispetto, in relazione al caso concreto, dei seguenti principi:
 - a) liceità, correttezza e trasparenza del trattamento;
 - b) limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
 - c) minimizzazione dei dati, che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
 - d) esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione di quelli che risultino inesatti;
 - e) limitazione della conservazione, escludendo la stessa per un tempo superiore a quello necessario allo scopo per il quale è stato effettuato il trattamento, nel rispetto delle prescrizioni sancite nel Registro delle attività;
 - f) integrità e riservatezza, al fine di evitare la circolazione/diffusione dei dati personali a soggetti "terzi" non autorizzati a trattarli.

3. Il personale Designato e/o Autorizzato ai sensi del presente decreto, nello svolgimento delle attività di gestione del concorso di cui al precedente art. 1, è tenuto a osservare e far osservare il divieto di comunicare, *anche in via indiretta e “per relationem”*, di diffondere e/o di mettere a disposizione con qualunque mezzo e in qualunque modo:
- a) i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario;
 - b) i dati sanitari;
 - c) tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute degli interessati, che non siano strettamente pertinenti e indispensabili, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE